



OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante n. 5 al Piano degli Interventi. Comune di Selvazzano Dentro (PD).

### L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

#### PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto:
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnicoamministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative
  istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa
  Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie
  della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione
  Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa
  Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;

# COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

 La Commissione VAS si è riunita in data 20 dicembre 2018 come da nota di convocazione in data 19 dicembre 2018 prot. n. 516519;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Selvazzano Dentro, con note pec acquisite al protocollo regionale ai nn.416514 e 416468 del 12.10.2018, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 5 al Piano degli Interventi;

PRESO ATTO della dichiarazione del Responsabile del Procedimento attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 38189 del 30.10.18 assunto al prot. reg. al n. 441117 del 30.10.18 del Comune di Abano Terme;
- Parere n. 9012 del 5.10.18 assunto al prot. reg. al n. 449552 del 6.11.18 del Comune di Saccolongo;
- Parere n. 449851 del 6.11.18 del Genio Civile di Padova;
- Parere n. 182442 del 7.11.18 assunto al prot. reg. al n. 451076 del 7.11.18 dell'ULSS6;
- Parere n. 102433 del 21.11.18 assunto al prot. reg. al n. 478633 del 23.11.18 di ARPAV;
- Parere n. 24885 del 27.11.18 assunto al prto. reg. al n. 483247 del 27.11.18 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l' Area Metropolitana di Venezia e le Provincie di Belluno, Padova e Treviso,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 246/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati;

CONSIDERATO CHE la variante n. 5 al P.I. affronta il secondo punto degli obiettivi del Documento Preliminare al Piano degli Interventi ovvero, "disciplinare urbanisticamente gli ambiti di localizzazione delle opere pubbliche per le quali si sta già procedendo con la relativa progettazione". La variante in parola si configura come una variante al Piano degli Interventi che attua le previsioni del Piano di Assetto del Territorio per l'ambito fluviale del fiume Bacchiglione. Per quanto riguarda l'ambito golenale del fiume Bacchiglione si prevede l'inserimento di due modifiche puntuali alla zonizzazione per disciplinare correttamente le aree oggetto di realizzazione di opere pubbliche funzionali alla fruizione del fiume.

Le aree interessate sono due e precisamente:

- Ambito di golena compreso nel tratto immediatamente a valle del ponte della Libertà a Selvazzano capoluogo. L'attuale zonizzazione destina l'area a Zona Agricola – Parco del Bacchiglione. Con la variante si prevede l'inserimento di una Z.T.O. F – Zona F5/1 "Area per usi ricreativi, gioco, sport e tempo libero di interesse generale a carattere sovra comunale".
- Ambito di golena immediatamente a monte del ponte di Tencarola denominata Golena "ex Sabbionari". L'attuale zonizzazione destina l'area a Zona Agricola – Parco del Bacchiglione. Con la variante si prevede l'inserimento di una Z.T.O. F – Zona F5/1 "Area per usi ricreativi, gioco, sport e tempo libero di interesse generale a carattere sovra comunale".

Con la variante viene modificato l'art. 28 delle norme tecniche operative con l'introduzione della Z.T.O. F5 "Area per usi ricreativi, gioco, sport e tempo libero di interesse generale a carattere sovra comunale".

#### COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 20 dicembre 2018 dalla quale emerge che l'istanza relativa alla Variante n. 5 al Piano degli Interventi del Comune di Selvazzano Dentro, non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione, dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel "Rapporto Ambientale Preliminare" e con le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VIncA 246/2018.

#### VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

### TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

la "Variante n. 5 al Piano degli Interventi del Comune di Selvazzano Dentro", in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- Devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare".
- Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopracitati.
- Devono essere recepiti gli esiti della valutazione di Incidenza Ambientale:
  - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
    - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
    - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
    - C. siano rispettate le prescrizioni previste dal parere n. 149 del 09/08/2016 della Commissione Regionale VAS

# COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente della Commissione Regionale VAS (Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)

Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS -- VINCA -- NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

> Il Direttore di UO Commissioni VAS VIncA NUVV Dott. Geol. Corrado Soccorso しんしつ

il presente parere si compone di 4 pagine